



Allegato n. 2

PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027

**Priorità: 8. Welfare e Salute
Obiettivo specifico: ESO4.11**

Azione 8.12 Interventi per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socio assistenziali, riabilitativi e per la promozione di progetti di vita indipendente

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al “Patto di cura 2023- 24” per persone non autosufficienti gravissime

Il presente allegato si compone di n. 22 (ventidue) pagg.,

inclusa la presente copertina



RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Puglia – Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, al fine di dare attuazione agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale per l'avvio della Misura "Patto di cura 2023-24", adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2207;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 final del 17.11.2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) EGESIF_14-0017, edizione aggiornata nel 2021 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Decreto FNA 2022-2024 del 03 ottobre 2022;
- Legge 234 del 30 dicembre 2021;
- Altre norme specifiche in materia;



- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e ss.mm. e ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 (GU n. 71 del 26.03.2018);
- PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - (CCI 2021IT16FFPR002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022;
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per l'ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 nell'assemblea del 9/03/2023;
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione n. 2079 del 28 settembre 2020 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 201/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 03/05/2023 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 03/05/2023 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione.”;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 del 08/05/2023 avente ad oggetto “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.12 - Indirizzi operativi per l’avvio della Misura “Patto di Cura”. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, ai sensi degli art. 42 e 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- Determinazione della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 589 del 22/05/2023 con cui è stata disposta delega per l’attuazione dell’Azione 8.12 al Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, per la quota parte di risorse funzionali alla realizzazione della Misura “Patto di Cura”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 25/05/2023 avente ad oggetto “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.12 - Indirizzi operativi per l’avvio della Misura “Patto di Cura”. D.G.R. n. 636/2023. Modifica Allegato A.”;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 91 dell’01/06/2023, con cui è stato approvato l’Allegato A contenente “metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all’art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060”;
- Determinazione della Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà n. 1040 del 01/06/2023 con cui è stato, tra l’altro, approvato l’Avviso Pubblico per l’accesso alla misura “Patto di Cura 2023-24” per le persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza, lo schema di domanda, il modulo di consenso di un genitore alla riscossione da parte dell’altro della sovvenzione, il modulo di dichiarazione per la precisazione dell’orario di lavoro.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

1. Contesto di riferimento e finalità generali

Il presente documento è stato redatto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in applicazione degli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale per l’avvio della Misura “Patto di cura 2023-24” e del Decreto FNA 2022-2024 del 03 ottobre 2022, al fine di delineare puntualmente le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione del Patto di Cura 2023-24 per il periodo Maggio 2023 – Dicembre 2024.

L’intervento è attivato in Puglia in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, a complemento delle altre prestazioni, prevalentemente sanitarie e di elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alle patologie presenti.

Il presente intervento è coerente con i principi dettati dal Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024. L’intervento si inserisce nella più ampia programmazione del PR



Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, ed è finalizzato al potenziamento, alla riqualificazione ed all'accesso ai servizi socio assistenziali, per la promozione di progetti di vita indipendente. La deistituzionalizzazione dei pazienti in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, persegue, inoltre, il potenziamento della soggettività, prestando attenzione alla vita quotidiana del paziente ed incentivando il cambiamento del paradigma di cura da socio-sanitario a socio-assistenziale.

La misura contribuisce a sostenere contestualmente due delle tre categorie del Pilastro Europeo dei diritti sociali¹: Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, Protezione sociale e inclusione; attraverso:

- Creazione di nuova occupazione;
- Potenziamento dei servizi socio assistenziali.

La presente misura, "Patto di Cura 2023-24", si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata quale opzione di semplificazione dei costi, ex art. 53.1.e del Reg. (UE) n. 1060/2021, in favore di destinatari in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, finalizzata all'acquisizione di prestazioni di lavoro a supporto della vita indipendente attraverso regolari rapporti di lavoro disciplinati da CCNL, stipulato dalla organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. **La presente misura è incompatibile con la fruizione del contributo previsto in favore di disabili gravissimi non autosufficienti, finalizzata alla valorizzazione della presa in carico domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alle patologie presenti e al coinvolgimento del nucleo familiare (Intervento Regionale: "Sostegno Familiare").**

2. Destinatari finali e requisiti di accesso

Possono accedere al "Patto di cura 2023-24" le persone fisiche in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di tutti i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- 1) esistenza in vita e residenza in Regione Puglia del soggetto disabile;
- 2) non essere destinatari ammessi a finanziamento degli interventi adottati da Regione Puglia PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi²;
- 3) non essere richiedenti del finanziamento del "Sostegno familiare" finanziato col FNA ed FRA;

¹ Cfr.: Reg. (UE) n. 1060/2021 – Reg. (UE) n. 1057/2021.

² Di cui all'A.D. n. 1246 del 12/08/2021 "Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi".



- 4) essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All.3);
- 5) essere in possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) <=10
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala <i>Clinical Dementia Rating Scale</i> (CDRS) >=4
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala <i>ASIA Impairment Scale</i> (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala <i>Medical Research Council</i> (MRC), o con punteggio alla <i>Expanded Disability Status Scale</i> (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di <i>Hoehn e Yahr mod</i>
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala <i>Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation</i> (LAPMER) <=8
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche

- 6) essere in una condizione di fabbisogno assistenziale coerente con la *ratio* della misura, che sarà oggetto di presa d'atto da parte della competente Unità di Valutazione Multidimensionale;
- 7) avere un'Attestazione ISEE non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole)³ o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni (in tale ipotesi, ISEE ordinario o ISEE minorenni ove ne ricorrano i presupposti (art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013)⁴.

³ Con riferimento all'ISEE relativo agli adulti, l'art. 6 ("Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.



Nel caso in cui la condizione di cui al punto 4), lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati potranno comunque presentare la domanda ed eventualmente accedere al beneficio, nelle more della definizione del processo di accertamento, in presenza di una diagnosi rilasciata da struttura sanitaria pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da struttura privata accreditata contrattualizzata dalla ASL.

Le informazioni auto-dichiarate in fase di presentazione delle istanze, previa compilazione e trasmissione on line delle stesse nelle modalità e termini più avanti dettagliati, saranno acquisite in uno con le domande stesse dagli Ambiti Territoriali Sociali che opereranno in collaborazione con i Distretti Socio-Sanitari e, al loro interno, attraverso le UVM competenti in materia di valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare il fabbisogno assistenziale e le condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza del disabile potenziale destinatario della sovvenzione. Qualora la condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell'ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi "Assegno di Cura" (annualità 2018/2019) e/o "Contributo economico Covid-19"

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

- a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;*
- b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:*
 - 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;*
 - 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;*
 - c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile."*

⁴ Con riferimento all'ISEE relativo ai minorenni, l'art. 7 ("Prestazioni agevolate rivolte a minorenni") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;*
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;*
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;*
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;*

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto."



(annualità 2020-2021-2022) e/o “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, saranno acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall’UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL, ferma restando la presa in carico della persona non autosufficiente e la relativa valutazione psicosociale ai fini della eventuale ammissione al “Patto di cura 2023-24”, finalizzata all’acquisizione delle prestazioni erogate dal personale contrattualizzato.

Con specifico riferimento ai soggetti disabili che alla data di presentazione della domanda siano in condizione di ricovero temporaneo presso struttura ospedaliera o di presa in carico presso strutture residenziali sanitarie riabilitative, di recupero, socio-sanitarie e socio-assistenziali, gli stessi ovvero i loro congiunti possono presentare formale istanza di accesso al “Patto di cura 2023-24” per soggetti non autosufficienti gravissimi, con la precisazione che, nel caso la durata del ricovero o di presa in carico superiore a 30 giorni a far data dall’erogazione del beneficio, la misura verrà sospesa a partire dal 31° giorno dall’erogazione per essere riattivata il giorno del rientro dei soggetti disabili a domicilio.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetti non ancora valutati da parte dell’UVM la misura potrà decorrere dal 01/05/2023, a condizione che l’UVM accerti la sussistenza del presupposto della disabilità gravissima e non autosufficienza di cui al Decreto FNA 2016 e che il soggetto disabile abbia sottoscritto un contratto di lavoro efficace alla data del 01/05/2023.

Nel caso in cui il contratto abbia decorrenza da una data successiva rispetto al 01/05/2023 la concessione della sovvenzione decorrerà dalla data di efficacia del contratto a condizione che l’UVM regionale accerti l’adeguatezza dell’intervento e prenda in carico il destinatario

3. Procedure e Criteri di valutazione

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze e l’attribuzione dei punteggi negli specifici criteri di valutazione sarà effettuata in modalità automatizzata mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati del Sistema Informativo Sociale Pugliese, e successiva verifica campionaria, a norma del DPR n. 445/2000, a cura dell’Ambito Territoriale Sociale, anche in corso di erogazione del contributo. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà con la decadenza dal beneficio.

3.1 Ammissibilità

Per la verifica di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- il rispetto del termine di presentazione delle proposte;
- l’osservanza delle modalità di presentazione delle proposte;
- la presentazione delle proposte da parte di soggetti proponenti in possesso dei requisiti;
- la completezza della documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni ed alla normativa vigente;



- la sottoscrizione di tutta la documentazione in conformità alle prescrizioni;
- la residenza nella Regione Puglia dei soggetti disabili;
- La mancata presentazione di istanza di accesso all'intervento Regionale; "Sostegno familiare".

Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito (inammissibilità) le istanze:

- presentate da Soggetto diverso da quelli indicati all'art. 2;
- presentate da Soggetto che ha presentato istanza d'accesso all'Intervento Regionale: "Sostegno familiare";
- pervenute in forme diverse da quelle indicate all'art. 10;
- non corredate dei documenti di cui all'art. 10;
- pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato all'art. 10;
- le domande riferite a soggetti disabili che siano deceduti dopo la presentazione delle stesse ma prima della valutazione del medico del distretto e della valutazione multidimensionale dell'UVM, stante l'impossibilità di accertamento del requisito di accesso alla misura.

3.2 Valutazione di merito

Con precipuo riferimento ai criteri di valutazione dell'istanza, i medesimi hanno la funzione di graduare le istanze ammissibili ai fini della selezione delle medesime in funzione dell'effettivo accesso al beneficio laddove il numero delle istanze ammissibili dovesse risultare superiore rispetto al numero di istanze che potranno trovare copertura sulla complessiva dotazione finanziaria disponibile.

Premesso quanto precede, in presenza di una dotazione finanziaria limitata rispetto ad una potenziale platea di istanti particolarmente ampia, considerato il numero di persone affette da gravissima disabilità, si rende necessario, in conformità al documento Metodologie e Criteri di Selezione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, adottare specifici criteri di selezione che siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 73.1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i..

I predetti criteri di selezione consentono una valutazione oggettiva da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale dei casi che abbiano superato positivamente la preliminare valutazione istruttoria di ammissibilità afferente ai requisiti di accesso.

Con riferimento al presente intervento, il destinatario istante vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, non essendogli attribuito ex lege il diritto soggettivo alla sovvenzione.

Le istanze che supereranno positivamente la fase di ammissibilità formale verranno ammesse alla valutazione di merito. La selezione dei destinatari della sovvenzione avviene attraverso



l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti sulla base di due criteri di premialità di seguito elencati:

Criteria ⁵	Punteggio Massimo	Punteggi per criterio
Efficacia dell'intervento in relazione al valore ⁶ ISEE ⁷ (ristretto o ordinario se più favorevole o minorenni se ne ricorrono i presupposti) del destinatario:		20
Valore ISEE da € 0,00 a € 1.000,00	20	
Valore ISEE oltre € 1.000,00 fino a € 5.000,00	19	
Valore ISEE oltre € 5.000,00 fino a € 10.000,00	18	
Valore ISEE oltre € 10.000,00 fino a € 15.000,00	17	
Valore ISEE oltre € 15.000,00 fino a € 20.000,00	15	
Valore ISEE oltre € 20.000,00 fino a € 25.000,00	10	
Valore ISEE oltre € 25.000,00 fino a € 30.000,00	8	
Valore ISEE oltre € 30.000,00 fino a € 40.000,00	7	
Valore ISEE oltre € 40.000,00 fino a € 50.000,00	6	
Valore ISEE oltre € 50.000,00 fino a € 60.000,00	5	
Valore ISEE oltre € 60.000,00 fino a € 70.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità non autosufficienti	3	
Valore ISEE oltre € 70.000,00 fino a € 80.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità non autosufficienti	1	
Fruizione alla data della pubblicazione del bando di prestazioni socio-assistenziali regionali erogate attraverso l'intervento Buoni servizio per disabili ed anziani non autosufficienti a valere sulla programmazione 2014-2020		10
Il destinatario risulta fruitore di Buono Servizio SAD-ADI	0	
Il destinatario non risulta fruitore di Buono Servizio SAD-ADI	5	

⁵ N.B.: Al fine di ridurre gli oneri istruttori per gli uffici amministrativi degli Ambiti Territoriali e facilitare la verifica di alcuni dei criteri di priorità oggetto di autocertificazione potrà essere verificata, mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati Sistema Informativo Sociale pugliese, la fruizione da parte della persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficiente e/o di un componente del relativo nucleo familiare delle prestazioni suindicate.

⁶ Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il valore ISEE si considera comprensivo dei centesimi di Euro, non essendo ammessi arrotondamenti all'unità di Euro. Pertanto, a titolo esemplificativo, al valore ISEE di Euro 1.000,01 viene attribuito il punteggio di n. 19 punti.

⁷ Nel caso in cui vengano rilevate dall'INPS delle omissioni o difformità nell'ISEE dichiarato dal referente del nucleo familiare, la piattaforma segnalerà con un *alert* tali domande nell'ambito dell'elenco delle istanze da verificare e sarà cura del competente Ambito Territoriale procedere con le operazioni di verifica in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4). Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, infatti, che quanto omesso o presentato in maniera difforme non incide sul calcolo del valore dell'ISEE. Ove invece la correzione dell'omissione determini una modifica del valore ISEE, la domanda è dichiarata decaduta.



Il destinatario risulta fruitore di Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	0	
Il destinatario non risulta fruitore di Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	5	
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO		30

L'Ambito Territoriale Sociale procederà alla formulazione della graduatoria d'ambito in ordine di punteggio attribuito. Nella graduatoria saranno indicate le istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria attribuita, quelle non finanziate per assenza di risorse e quelle non ammesse alla valutazione di merito perché non in possesso dei requisiti di accesso.

I predetti criteri di valutazione consentono una valutazione oggettiva, per la graduazione del bisogno sociale, da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale per la selezione dei destinatari del contributo in possesso dei requisiti di accesso.

Nei casi di punteggio *ex aequo*, saranno ammesse al contributo le istanze debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di presentazione.

4. Dotazione Finanziaria

Per l'attuazione della presente misura, sono disponibili risorse finanziarie pari a complessivi € **40.000.000,00**. La procedura di ammissione a beneficio per i destinatari richiedenti è una procedura che prende avvio con l'approvazione con Delibere di Giunta Regionale degli indirizzi operativi relativi alla Misura "Patto di cura 2023-24", seguita dalla approvazione del presente Avviso pubblico regionale, che fissa le modalità operative di presentazione delle istanze e di funzionalità della piattaforma telematica per la gestione dematerializzata e trasparente dell'intera procedura istruttoria e di ammissione. Il presente Avviso pubblico si configura come procedura chiusa, ovvero a scadenza, con successiva elaborazione di graduatoria di domande per Ambito Sociale Territoriale ordinata in base al punteggio complessivo dei criteri di selezione.

Il contributo sarà accreditato esclusivamente su Iban intestato o cointestato al beneficiario. Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata cointestazione, previo consenso dell'altro genitore da allegare alla domanda.

5. Sovvenzione concedibile

La sovvenzione di cui al presente avviso è erogata in forma di Opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060. Pertanto la sovvenzione su base mensile è stata stimata in € 1.200,00 ed è oggetto



del presente avviso. La metodologia di calcolo della presente sovvenzione in forma di semplificazione dei costi è stata elaborata a cura dell'Autorità di gestione con A.D. n. 91 dell'01/06/2023.

La sovvenzione è concessa sulla base dell'istanza ammissibile e finanziata nella graduatoria di ogni Ambito Territoriale Sociale, a norma del presente Avviso, per un valore di importo pari a € **1.200,00** mensili per **20 mensilità** a decorrere dal **01/05/2023 e fino al 31/12/2024**, per un importo complessivo massimo pari ad € **24.000,00**, **fermo restando che la decorrenza è condizionata alla valutazione positiva della condizione di non autosufficienza e dell'efficacia del contratto di lavoro.**

Qualora il destinatario finale sia sottoposto a ricovero presso strutture ospedaliere o di presa in carico presso una struttura residenziale sociosanitaria e/o sanitaria assistenziale e in caso di decesso dell'assistito, intervenuti in un momento successivo alla presentazione della domanda, il nucleo familiare dell'assistito ovvero il soggetto richiedente, è tenuto a comunicare tempestivamente detto evento, al fine di consentire agli Ambiti Territoriali e agli Uffici dei Distretti socio-sanitari della ASL di riferimento di acquisire la necessaria documentazione e monitorare i casi in cui è necessario sospendere o dichiarare la decadenza dal beneficio economico.

La Regione in presenza di risorse finanziarie disponibili, si riserva la possibilità di estendere la validità dell'intervento oltre i termini ivi previsti, a condizione che permangano in capo al destinatario del contributo i requisiti d'accesso all'intervento di cui al presente avviso.

In caso di destinatari già in possesso del requisito accertato dal Sistema Sanitario Nazionale/Distretto della condizione di disabilità gravissima non autosufficienza, con riferimento al Bando Regionale Assegno di Cura 2018, al Bando contributo Covid 2020 o al Bando Caregiver 2022, la concessione della sovvenzione decorrerà dal 01/05/2023, a condizione che:

- l'UVM regionale accerti l'adeguatezza dell'intervento e prenda in carico il destinatario;
- il contratto di lavoro sia già efficace alla data di decorrenza dell'intervento.

La Regione Puglia, a fronte del provvedimento di riparto delle somme complessivamente disponibili, eroga agli Ambiti Territoriali le risorse necessarie per consentire l'erogazione della sovvenzione ai destinatari, al fine di non incidere su gap temporali di attuazione dell'intervento.



Eventuali economie o ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili agli Ambiti Territoriali Sociali, dovranno essere obbligatoriamente utilizzate per scorrimento delle graduatorie adottate, nel corso della misura.

6. Ammissibilità della Sovvenzione

La sovvenzione è riconosciuta a condizione che il destinatario ovvero il tutore, l'amministratore di sostegno o chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario, munito dei relativi poteri conferiti dal Tribunale sottoscriva un regolare contratto di lavoro di durata almeno pari a 12 mesi con una delle figure contrattuali per una figura convivente o non convivente, garantendo, ai fini della sovvenzione, un numero minimo di ore, come risulta dalla seguente tabella:

CCNL Domestico					
INQUADRAMENTI CONTRATTUALI AMMESSI					
		NON CONVIVENTE		CONVIVENTE	
LIVELLO CS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (non formato)	CSuper	104	24	143	33
LIVELLO D	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Istitutore	D	104	24	143	33
LIVELLO DS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (formato)	DSuper	104	24	143	33

Il profilo professionale da contrattualizzare, tra quelli previsti, è a scelta del destinatario dell'intervento, a condizione che rispetti la misura oraria minima di contratto prevista dalla tabella, a pena di inammissibilità della sovvenzione.

Nel contratto di assunzione con livello "CS", "D" o "DSuper" del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico dovrà essere definito esattamente il numero minimo di ore settimanali e gli orari di lavoro previsti. Se nel contratto non fosse definito l'orario di lavoro, il beneficiario dovrà presentare apposita dichiarazione che precisi l'orario di lavoro.

Qualsiasi variazione successiva dell'orario di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata all'ambito territoriale e all'amministrazione regionale, onde consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco di cui al paragrafo n. 8, durante l'orario di lavoro stabilito in fase di selezione.



Di seguito sono rappresentati gli adempimenti iniziali e periodici cui il destinatario dovrà adempiere per il riconoscimento della sovvenzione, attraverso la piattaforma dedicata all'intervento:

Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo

<i>Fase</i>	<i>Out-put da verificare</i>
Prima erogazione	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta Comunicazione Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) Copia del Contratto di Lavoro della durata minima di mesi 12 sottoscritto dalle parti con livello di inquadramento "CSuper" o "DSuper" (o in alternativa "D") del CCNL del rapporto di lavoro domestico in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali e gli orari di lavoro previsti per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere una durata di almeno 24 ore settimanali nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali nel caso di lavoratore convivente. Nel caso in cui nel contratto non fosse definita esattamente la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, il richiedente dovrà compilare un apposito modulo in cui precisare l'orario.
Erogazioni periodiche	<ul style="list-style-type: none"> Bonifico a Quietanza del pagamento del lavoratore Avviso di pagamento PagoPA della mensilità di riferimento (CCNL Lavoro Domestico) Quietanza di pagamento Avviso PagoPA (CCNL Lavoro Domestico). Il pagamento sarà condizionato alla messa a disposizione dei cedolini mensili in cui è riportato il numero totale di ore lavorate nel mese, per almeno 24 ore settimanali/104 ore mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali/143 ore mensili nel caso di lavoratore convivente.
dopo i 12 mesi , per i contratti inferiori a 20 mesi 13ma erogazione	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta Comunicazione di Rinnovo Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) valida almeno fino al 31/12/2024 Copia del Rinnovo del Contratto di Lavoro valido almeno fino al 31/12/2024

Nel caso in cui il contratto non rispetti i requisiti previsti dal presente avviso rispetto al monte ore minimo contrattuale di ogni figura professionale ammessa, il destinatario sarà invitato dall'Ambito Territoriale Sociale a regolarizzare il rapporto di lavoro, entro 30 gg. dalla carenza evidenziata, fino a regolarizzazione il beneficio è sospeso.

[Si precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy il contratto di lavoro e la comunicazione ad INPS dovranno essere depurati dalle informazioni riferite alla residenza, numero telefonico e email del lavoratore.](#)

Nel caso in cui il contratto termini nel corso della validità dell'intervento, il contributo resterà sospeso e potrà essere erogato nuovamente sino alla scadenza univoca per tutti i richiedenti a seguito della presentazione di un nuovo contratto di lavoro in corso di validità.



Il Soggetto destinatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del contributo. Tutte le transazioni tra il destinatario ed il lavoratore o la PA dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di tracciamento elettronico dei flussi finanziari (Bonifico, Bollettino, etc.) restando esclusa ogni e qualunque forma di pagamento che non consenta la tracciabilità del flusso finanziario.

7. Decadenza, sospensione e decurtazione del beneficio economico

Sono cause di decadenza del beneficio economico:

- il decesso del beneficiario (in tal caso, l'importo assegnato è rideterminato pro quota e pro die per il periodo di effettiva permanenza in vita dello stesso);
- l'ammissione del destinatario al beneficio economico regionale previsto dai Bandi PRO.V.I. e PROVI “Dopo di Noi”, anche ove sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, con decorrenza dall'ammissione al beneficio e per tutto il periodo di durata del beneficio;
- la mancata presentazione del contratto di lavoro nei termini della richiesta avanzata dal competente Ambito Territoriale Sociale;
- la presentazione del contratto di lavoro per una durata del monte ore mensile inferiore a quanto previsto dal presente avviso, per le figure professionali ivi contemplate, se non regolarizzata entro 30 gg. dalla carenza evidenziata dall'Ambito Territoriale Sociale determina la decadenza del beneficio;

Sono cause di sospensione del beneficio economico:

- la sottoscrizione di un contratto di lavoro per una durata del monte ore mensile inferiore a quanto previsto dal presente avviso, per le figure professionali ivi contemplate, determina la sospensione del beneficio. L'Ambito Territoriale, rileva tale carenza sostanziale, invita il destinatario alla regolarizzazione entro 30 gg. in piattaforma telematica;
- il ricovero presso strutture ospedaliere o la presa in carico presso strutture residenziali sanitarie riabilitative e socio-sanitarie e socio-assistenziali superiori a 30 giorni ricadenti nel periodo di erogazione della misura. In tali ipotesi, il beneficio verrà sospeso a partire dal 31° giorno di ricovero per essere riattivato il giorno del rientro del beneficiario a domicilio;
- la scadenza del contratto di lavoro in assenza di proroga/rinnovo del medesimo, da presentare entro 30 giorni dalla scadenza, nel qual caso l'efficacia decorre dalla data di decorrenza della proroga o del nuovo contratto.



Il verificarsi delle fattispecie di cui sopra sospende il pagamento della sovvenzione. La riammissione al pagamento della sovvenzione potrà avvenire al cessare delle cause che lo hanno generato entro i termini ivi previsti e l'erogazione della sovvenzione decorrerà dalla data di riammissione sino alla conclusione del periodo sovvenzionato di cui al presente avviso comune a tutti i destinatari.

In tutti i casi di decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato *pro quota* e *pro die*, considerando gli effetti temporali intervenuti delle cause di decadenza e/o sospensione, per periodi inferiori al mese solare. Con riferimento alle ore si terrà conto delle ore giornaliere previste dal contratto e dei giorni del mese antecedenti al decesso del beneficiario.

Sono cause di decurtazione del beneficio economico:

- la mancata evidenza degli out-put in piattaforma previsti per il riconoscimento della sovvenzione. In tali ipotesi, il destinatario potrà entro gg. 10 dalla richiesta del competente Ambito Territoriale Sociale integrare in piattaforma la carenza documentale segnalata. In assenza di documentazione integrativa l'Ambito Territoriale procederà alla decurtazione integrale del contributo per le mensilità non corredate dagli out-put previsti e/o non correttamente integrate, ed alla conseguente richiesta di recupero degli importi indebitamente erogati.

8. Competenze dell'Ambito Territoriale Sociale

L'Ambito Territoriale Sociale:

- adotterà la graduatoria messa a disposizione dalla piattaforma;
- trasmetterà l'istanza al Distretto socio-sanitario attraverso la piattaforma;
- verificherà in piattaforma gli out-put secondo le scadenze programmate;
- acquisite le risultanze del Distretto socio-sanitario, l'Ambito richiederà la presentazione del contratto di lavoro come innanzi indicato, nel caso in cui non fosse presente, e, una volta accertata la regolarità dello stesso procederà all'impegno di spesa e all'ammissione al contributo con decorrenza dall'efficacia del contratto di lavoro;
- provvederà a campione alla verifica della veridicità dei requisiti a fondamento dell'istanza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- in caso di scadenza della validità del contratto di lavoro nel corso dell'intervento, dovrà accertare in piattaforma la presenza della proroga del contratto o di un nuovo contratto in corso di validità;



- mensilmente verificherà gli out-put previsti per l'erogazione periodica del contributo (documentazione attestante il versamento al lavoratore della somma prevista dal contratto di lavoro con metodi di pagamento tracciabili);
- dovrà controllare la quietanza di pagamento dei contributi attraverso il sistema pagoPA che il richiedente avrà proceduto a caricare in piattaforma;
- qualora dal contratto di lavoro non sia possibile evincere l'articolazione oraria della prestazione lavorativa, dovrà richiedere la produzione di apposita dichiarazione che precisi l'orario di lavoro;
- dovrà effettuare controlli in loco, durante l'orario di lavoro comunicato in fase di presentazione del contratto o secondo la variazione oraria prontamente comunicata dal beneficiario.

Fermo restando che nei casi di punteggio ex aequo attribuito in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Avviso saranno ammesse le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale adotta:

- i provvedimenti amministrativi di approvazione degli elenchi degli ammessi al beneficio economico per tranches successive, in virtù delle comunicazioni di volta in volta pervenute dal Distretto socio-sanitario;
- gli elenchi dei soggetti esclusi, specificando nella motivazione la causa di esclusione tra quelle previste al paragrafo 3.1 del presente avviso, comunicandone l'esito ai richiedenti;
- l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse.

9. Competenze del Distretto socio-sanitario

Il Distretto socio-sanitario:

- con riferimento agli utenti già beneficiari di precedenti misure di assistenza indiretta (Assegno di cura contributo COVID o caregiver) curerà prioritariamente la presa in carico da parte dell'UVM che dovrà valutare l'adeguatezza della misura richiesta e l'inserimento nel PAI che sarà ritrasmesso all'Ambito Territoriale per l'immediata liquidazione;
- con riferimento agli utenti per i quali non sia ancora intervenuta la verifica sanitaria, sottoporrà i medesimi ad UVM per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la redazione del PAI in relazione alla prestazione richiesta. Il PAI così redatto sarà trasmesso all'Ambito Territoriale per il proseguimento dell'iter procedurale;
- con riferimento agli utenti che, seppur già valutati da parte del medico del Distretto/UVM, decedano dopo la presentazione della domanda, stante il diritto degli stessi di beneficiare della misura dal 01/05/2023 sino al decesso, il distretto provvederà alla presa d'atto della fattispecie in sede di UVM in costanza di avviso.



10. Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di accesso al **“Patto di Cura 2023-24”** dovranno essere compilate ed inviate, a pena di esclusione, su piattaforma online dedicata, raggiungibile all’indirizzo web: www.bandipugliasociale.regione.puglia.it dal soggetto destinatario, dal tutore, curatore, amministratore di sostegno a condizione che sia in possesso dei relativi poteri conferiti dal Tribunale ovvero dal referente familiare, ovvero dal delegato entro i termini di seguito previsti nell’Avviso. Le istanze saranno prese in carico, per le successive fasi istruttorie, dall’Ambito Territoriale di residenza della persona in condizioni di disabilità gravissima non autosufficiente, in collaborazione con il Distretto Sociosanitario di riferimento per il tramite del responsabile del procedimento appositamente individuato.

La presentazione dell’istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 ed una attestazione di ISEE Ordinario in corso di validità relativa al nucleo familiare della persona con gravissima disabilità non autosufficienza. Le credenziali SPID devono essere intestate al referente del nucleo familiare. Qualora il referente familiare non sia in possesso di credenziali SPID è possibile incaricare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la presentazione della domanda. In mancanza non sarà possibile procedere alla presentazione dell’istanza. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni necessarie per l’acquisizione d’ufficio dall’INPS del valore dell’ISEE Ordinario in corso di validità in cui sia presente l’eventuale destinatario: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell’ISEE. L’atto di delega dovrà essere inserito in piattaforma.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it/>.

a. Accredimento del referente familiare

Il soggetto destinatario o il referente familiare o il delegato esterno al nucleo, con le proprie credenziali SPID rilasciate da un fornitore accreditato, accede alla piattaforma della procedura telematica. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile a verificare il corretto inserimento dell’indirizzo e-mail indicato dal referente e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Questa fase è condizione necessaria a generare un “Codice Famiglia”.

b. Generazione Codice Famiglia



Al termine della fase di accreditamento del soggetto destinatario o del referente familiare o del delegato esterno al nucleo, previa convalida, il sistema genera il "Codice Famiglia". L'anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla base delle informazioni presenti nell'Attestazione di ISEE Ordinario, rilasciata al richiedente e acquisita automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma telematica. Non è, quindi, possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare se non aggiornando la dichiarazione ISEE. E', invece, necessario integrare le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare, tra cui la residenza e il domicilio, lo stato di disabilità. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto.

Si precisa che la piattaforma informatica è già accessibile per la generazione del codice famiglia, laddove si disponga di Attestazione ISEE 2023.

I richiedenti già in possesso di un Codice Famiglia di anni precedenti non potranno utilizzarlo in quanto relativo a ISEE Ordinario scaduto.

c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del "Codice Domanda"

Dopo aver effettuato l'accredimento e la generazione del Codice Famiglia, il soggetto destinatario o del referente familiare o del delegato esterno al nucleo **presenta** la domanda di accesso al **Patto di Cura 2023-24**".

La compilazione e l'invio della domanda può essere effettuato **esclusivamente on-line**, accedendo allo stesso indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "chiuso" in quanto può essere effettuata **esclusivamente dalle ore 12:00 del 15/06/2023 fino alle ore 12:00 dell'11/07/2023.**

Alla istanza andrà allegato il contratto di lavoro con la figura professionale scelta, tra quelle ammissibili, qualora già stipulato, e le relative comunicazioni obbligatorie, come specificato all'art. 6 del presente avviso. Alla domanda non dovrà essere allegata altra documentazione, con l'eccezione dell'eventuale consenso del genitore non cointestatario del conto corrente su cui viene accreditato il contributo in favore del disabile minore e della eventuale diagnosi specialistica relativa alla persona con gravissima disabilità non autosufficienza - rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del SSR pugliese o di altra Regione italiana, o con essi convenzionata - attestante la condizione di gravissima non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi traumatici riconducibile alle lettere a) e d), dell'art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016, per gravissimi disabili non autosufficienti che al momento della presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito l'accertamento di invalidità.

Al termine della compilazione dell'istanza online, il soggetto destinatario o il referente familiare o il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Al momento dell'invio, al fine di sottoscrivere l'istanza con firma elettronica semplice (ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD), il sistema invierà via SMS, sul numero telefonico certificato dal richiedente in piattaforma in sede di certificazione del domicilio digitale, un codice OTP che dovrà essere



conseguentemente inserito in piattaforma. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente anche dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in istanza, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione dell'istanza.

Se il destinatario, il referente o il delegato non INVIA espressamente l'istanza, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare un'istanza già inviata; nel caso in cui il soggetto beneficiario o referente familiare o delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda inviata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente istanza, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Sarà possibile effettuare la suddetta procedura di annullamento **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 11/07/2023.**

Tutte le comunicazioni inerenti l'iter istruttorio dell'istanza saranno trasmesse **dall'Ambito Territoriale** mediante la medesima piattaforma telematica di gestione delle istanze, con avviso e comunicazione inoltrata anche all'indirizzo e-mail che ciascun richiedente avrà avuto cura di indicare, tanto al fine di ridurre la gestione di documentazione cartacea e facilitare la comunicazione con gli utenti senza maggiori oneri.

Per le modalità di gestione dei servizi telematici si rimanda al "Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale", la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

11. Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e i.i.

Il responsabile del procedimento "**Patto di Cura 2023-24**", per la fase di presentazione delle istanze, è il **Dott. Giuseppe Chiapperino**. Il servizio competente è il Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia.

Per la fase di valutazione delle istanze e di concessione del contributo economico gli Ambiti Territoriali dovranno nominare un proprio responsabile del procedimento i cui riferimenti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica.

Per richiedere informazioni in merito al dispositivo di funzionamento dell'intervento si prega di fare riferimento esclusivamente alla funzione "RICHIEDI INFO" disponibile su piattaforma telematica dedicata.

A ciascun quesito formulato si risponderà esclusivamente in forma scritta su piattaforma e con riscontro e-mail all'indirizzo indicato dal richiedente.

Per eventuali richieste di supporto informatico per le funzionalità della piattaforma i destinatari, gli operatori degli Ambiti territoriali e dei Distretti Sociosanitari nonché gli



operatori degli sportelli di supporto alle famiglie potranno fare riferimento alla funzione "Assistenza Tecnica" disponibile sulla medesima piattaforma.

Il servizio di Assistenza Tecnica opera secondo quanto definito nel "Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale", la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

12. Norme di rinvio

La Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore dei RUP individuati dagli Ambiti Territoriali pugliesi per la gestione amministrativa del presente intervento, laddove richieste e necessarie per l'omogeneo e rapido svolgimento dell'intervento su tutto il territorio regionale.

13. Informazione, pubblicità e foro competente

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nonché sulla piattaforma informatica dedicata sopra richiamata. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bari.

Avverso il presente Avviso è ammesso, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla pubblicazione al BURP.

14. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i soggetti interessati all'accesso al "Patto di cura 2023-24" che il trattamento dei dati, comuni e particolare, forniti in sede di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti, è svolto nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR, ai fini della gestione delle procedure di assegnazione di contributi e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

Titolare del trattamento dati, è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato del trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it. La Regione Puglia, per l'attuazione della misura "Patto di cura 2023-24", si avvale degli Ambiti Territoriali, dei Distretti Socio-Sanitari, e di InnovaPuglia S.p.A. che operano in qualità di responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.



Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso al “Patto di cura 2023-24” e la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall’accesso al contributo. I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l’accesso e la rettifica, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati. Per l’esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all’indirizzo rpdp@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell’art. 77 del regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 79 del GDPR.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

Allegato n. 3

**Modello di domanda di accesso al "Patto di cura 2023-24"
per persone non autosufficienti gravissime
finanziato con fondi POR 2021 - 2027**

Il presente allegato si compone di n. 9 (nove) pagine



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

All' Ambito Territoriale di _____

Responsabile del Procedimento

Oggetto: Domanda di accesso al patto di cura per persone non autosufficienti gravissime

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____, nato/a _____ il _____ a _____ (____), Codice Fiscale _____, residente a _____ (____) CAP _____ in Via _____, Telefono _____ Email¹ _____, in qualità di _____*, consapevole, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

* **A** soggetto disabile,

ovvero, in virtù di delega valida a tutti gli effetti di legge:

B referente familiare, specificare relazione di parentela o affinità con il soggetto disabile: _____

C altro²: _____

RICHIEDE

l'accesso al patto di cura per persone non autosufficienti gravissime:

in proprio favore (se il disabile coincide con il richiedente)

in favore del disabile gravissimo (se diverso dal richiedente)

A tal fine

DICHIARA

che il soggetto disabile è NOME _____ - COGNOME _____
CF _____, residente a _____ (____) CAP _____ in
Via _____, n. civico _____

• che il soggetto disabile è vivente al momento della presentazione della domanda:

sì no

¹ Si prega di inserire un indirizzo e-mail al fine di informare puntualmente il richiedente/beneficiario caregiver familiare delle comunicazioni pubblicate su piattaforma telematica necessarie per seguire l'iter istruttorio della propria domanda. Non occorre che l'indirizzo e-mail sia quello di una PEC.

² Il delegato dovrà essere in possesso delle informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE Ordinario in corso di validità in cui sia presente l'eventuale beneficiario: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE. L'atto di delega sarà stato già acquisito in fase di certificazione del Nucleo Familiare per delega.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

(la verifica dell'esistenza in vita del paziente al momento della compilazione della domanda verrà effettuata automaticamente tramite interrogazione del sistema informativo sanitario regionale EDOTTO; in caso di verifica negativa, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

- che il soggetto disabile è residente nella Regione Puglia almeno a far data dal giorno di presentazione della domanda; sì no

(se no, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

- che, al momento di presentazione della domanda, il soggetto disabile non è ricoverato in struttura ospedaliera o preso in carico presso struttura residenziale sanitaria, sociosanitaria e/o socio assistenziale:

oppure

- che, al momento della presentazione della domanda, il soggetto disabile è ricoverato in struttura ospedaliera o preso in carico presso struttura residenziale sanitaria, sociosanitaria e/o socio assistenziale;

- che il soggetto disabile fruisce del beneficio economico regionale per progetti di vita indipendente; sì no

(se sì, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

- che il soggetto disabile fruisce del beneficio economico regionale per progetti di "dopo di noi" (componente assistente personale); sì no

(se sì, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

- che il soggetto ha presentato istanza d'accesso all'Intervento Regionale 2023: Misura "Sostegno Familiare" (FNA-FRA); sì no

(se sì, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

- **che il soggetto disabile fruisce, alla data di pubblicazione del bando, del buono servizio regionale ADI/SAD**

sì no

- **che il soggetto disabile fruisce, alla data di pubblicazione del bando, del buono servizio regionale centro diurno**

sì no

CODICE FISCALE del Soggetto dichiarante la DSU ISEE per il nucleo familiare del disabile gravissimo non autosufficiente (se diverso dal disabile gravissimo non autosufficiente)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

**Protocollo ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO o SOCIO - SANITARIO³ in corso di validità
rilasciata da INPS per il nucleo familiare del disabile gravissimo non autosufficiente**

(da compilare obbligatoriamente se no, blocco iter domanda)

Data di rilascio della certificazione giorno _____ mese _____ anno _____

Con valore ISEE pari ad € _____

Soggetto disabile fruitore dell'Assegno di cura 2018-2019

sì no

Soggetto disabile fruitore del Contributo economico COVID-19

sì no

³ Con riferimento all'ISEE relativo agli adulti, l'art. 6 ("Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile."

Con riferimento all'ISEE relativo ai minorenni, l'art. 7 ("Prestazioni agevolate rivolte a minorenni") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto."



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

Soggetto disabile assistito da caregiver familiare beneficiario del contributo per "Budget caregiver familiare"

sì no

Il soggetto disabile è percettore di indennità di accompagnamento

sì no

Se SI' INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE

Data Verbale di Invalidità Civile: _____

Categoria di Invalidità: _____

secondo quanto riportato nel Verbale di Invalidità Civile per i valori rientranti nella seguente tabella:

Categoria di invalidità	
044.4	Cecità Civile
044.5	Sordità Civile
044.6	Invalidità Civile
104	Handicap legge 104/92

Codice Grado di Invalidità: _____

secondo quanto riportato nel Verbale di Invalidità Civile per i valori rientranti nella seguente tabella:

Codici Grado di Invalidità	
07	INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80)
08	INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
11	MINORE con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80) - indennità di accompagnamento
12	MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita(L.18/80) - indennità di accompagnamento
16	INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.508/88)
17	INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

C	PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' come definito dalla legge 104/92 (articolo 3, comma 3)
----------	--

SE NO SELEZIONARE OBBLIGATORIAMENTE

- Altra tipologia di indennità di cui alla quarta colonna del prospetto dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013**
- Invaldità non ancora accertata in presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 3 comma 2 del Decreto FNA 2016, determinate da eventi traumatici***

***in caso di scelta della presente opzione andranno compilati i seguenti campi:**

- Possesso di certificazione di diagnosi specialistica, rilasciata a partire dal _____ - attestante la condizione di gravissima non autosufficienza⁴

indicare data di ultimo rilascio da parte di Struttura specialistica del SSN-SSR
 __/__/____

Struttura del SSN o SSR che ha rilasciato la certificazione

Il soggetto disabile è in possesso almeno di una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016⁵

sì no

(se no, sarà inibito la possibilità di proseguire nella presentazione della domanda)

⁴ La presente certificazione andrà allegata alla domanda, mediante inserimento in piattaforma.

⁵ Per la valutazione della condizione di disabilità gravissima di cui alle lettere a), c), d), e), h), i) dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013 si farà riferimento alle scale di valutazione di cui agli Allegati del Decreto Interministeriale del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero Economia e Finanze per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2016 (FNA 2016), che si riportano di seguito:

- a) Paziente in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC);
- b) Paziente dipendente da ventilazione Meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) Paziente con grave o gravissimo stato di Demenza;
- d) Paziente con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura;
- e) Paziente con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare;
- f) Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) Paziente con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) Paziente con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo;
- i) Ogni altro paziente in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

è stato sottoscritto regolare contratto di lavoro subordinato⁶, con decorrenza da⁷ _____, con il/la Sig/ra _____ C.F. _____,

contrattualizzato come convivente con il soggetto disabile, garantendo ai fini della sovvenzione, un numero di ore⁸ settimanali obbligatoriamente uguali/maggiore a n. 33 settimanali e n. 143 mensili;

contrattualizzato come non convivente con il soggetto disabile, garantendo, ai fini della sovvenzione, un numero di ore⁹ settimanali obbligatoriamente uguale/maggiore a n. 24 settimanali e n. 104 mensili;

• per il seguente profilo professionale:

assistente a persona non autosufficiente non formato;

istitutore/educatore;

assistente a persona non autosufficiente formato;

verrà sottoscritto entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell'ambito territoriale contratto di lavoro subordinato per uno dei profili professionali previsti dall'Avviso (assistente non formato, istitutore/educatore, assistente formato);

DATI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE della persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza

(il dato verrà riscontrato automaticamente dal sistema informativo sanitario regionale)

• Dott. _____ ASL _____

Chiede che il pagamento del contributo venga accreditato esclusivamente su Iban intestato o cointestato al beneficiario. Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata co-intestazione, previo consenso dell'altro genitore da allegare all'istanza IBAN _____ intestazione: _____

ALLEGA

• Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione

⁶ In caso di avvenuta stipula, il contratto dovrà essere allegato alla presente istanza, congiuntamente alla Ricevuta Comunicazione Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico), come previsto all'art. 6 dell'Avviso.

⁷ Qualora la decorrenza contrattuale sia antecedente al 1° maggio, il contributo economico verrà erogato a far data al 1° maggio, a condizione della positiva verifica di tutti i requisiti di ammissibilità alla misura.

⁸ Se nel contratto non fosse specificato l'orario di lavoro, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione per precisare l'orario.

⁹ Se nel contratto non fosse specificato l'orario di lavoro, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione per precisare l'orario.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

- Contratto di lavoro con Assistente formato o non formato, Istitutore/Educatore (OPZIONALE);
- Ricevuta Comunicazione Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) (OPZIONALE);
- Consenso del genitore non cointestatario del conto corrente su cui viene accreditato il contributo in favore del disabile minore; (OPZIONALE)
- Certificazione di diagnosi specialistica attestante la condizione di gravissima non autosufficienza (OPZIONALE);
- Dichiarazione per la precisazione dell'orario di lavoro (OPZIONALE).

(firma elettronica)

Si allega alla presente l'informativa sul trattamento dei dati personali, per presa visione.

Il presente documento è stato generato da www.sistema.puglia.it in formato PDF apponendo un Sigillo Elettronico Avanzato per garantire l'immodificabilità del documento e l'identità del sistema che lo ha prodotto ed è stato sottoscritto con firma elettronica semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD.

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'

Allegato alla domanda - Informativa sulla Privacy**Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)**

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano i soggetti interessati alla domanda di accesso al patto di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi, che il trattamento dei dati, comuni e particolari, forniti in sede di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti, è svolto nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR, al fine dell'accesso alla domanda di accesso al patto di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

Titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato del trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it.

La Regione Puglia, per l'accesso delle domande di accesso al patto di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi, si avvale degli Ambiti Territoriali, dei Distretti Socio Sanitari e di InnovaPuglia S.p.A., che operano in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso alle domande di accesso al patto di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi; la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall'iscrizione e/o decadenza.

I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla chiusura dei procedimenti istruttori.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati.

Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpd@regione.puglia.it.

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

*Per presa visione
Firma elettronica del dichiarante*

Il presente documento è stato generato da www.sistema.puglia.it in formato PDF apponendo un Sigillo Elettronico Avanzato per garantire l'immodificabilità del documento e l'identità del sistema che lo ha prodotto ed è stato sottoscritto con firma elettronica semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD.

**DIPARTIMENTO WELFARE**

Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
 Servizio RUNTS Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale,
 disabilità e invecchiamento attivo

Allegato n. 4

CONSENSO DI UN GENITORE ALLA RISCOSSIONE DA PARTE DELL'ALTRO DEL CONTRIBUTO "PATTO DI CURA" PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA

Avvertenza: il presente modulo non deve essere compilato in caso di omologa/sentenza di separazione o di divorzio con la/il quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del minore. Tale circostanza sarà verificata dall'ATS in fase di istruttoria.

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____ il
 _____ residente a _____ in Via _____

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore:

Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale _____

CONSENSO

Che il contributo economico, erogato nell'ambito della misura "Patto di Cura", venga corrisposto all'altro genitore:

Cognome _____ Nome _____, Nato/a a _____
 il _____ Residente a _____ in via _____

_____, li _____

Il genitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in formato digitale ovvero in forma olografa con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



DIPARTIMENTO WELFARE

Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Servizio RUNTS Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale,
disabilità e invecchiamento attivo

Allegato n. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere resa qualora nel contratto di lavoro non risulti specificato
l'orario settimanale e mensile della prestazione lavorativa.

La/Il sottoscritta/o
C.F. nata/o a (...) il
..... e residente a (...) in via
..... n. consapevole della responsabilità penale e delle con-
sequenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti
falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto
dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che il monte ore del contratto di lavoro stipulato con il sig/la sig.ra. _____,
CF _____

- contrattualizzato come convivente con il soggetto disabile (garantendo ai fini della sovvenzione, un
numero di ore settimanali obbligatoriamente uguali/maggiore a n. 33 settimanali e n. 143 mensili)
contrattualizzato come non convivente con il soggetto disabile (garantendo, ai fini della sovvenzione,
un numero di ore settimanali obbligatoriamente uguale/maggiore a n. 24 settimanali e n. 104 mensili)

è pari a n. _____ ore settimanali e n. _____ ore mensili, secondo la seguente articolazione
oraria (a titolo esemplificativo: dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dalle ore 16:00 alle ore 18:00):

- Lunedì _____;
Martedì _____;
Mercoledì _____;
Venerdì _____;
Sabato _____;
Domenica _____;

_____, li _____

Il Dichiarante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in formato digitale ovvero in forma olografa con allegata copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.